





LICEO GINNASIO STATALE "G. VERGA PETRONIO RUSSO"-95031 ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652 SEZ. CLASSICA - LINGUISTICA - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, sn - Tel.

095/6136084 Fax 095/7694523 C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. CTPC01000A-Sito Liceo: www.liceovergadrano.gov.it- E-mail:



Prot. N. 139/2.1.a del 08/01/2020

CONSIGLIO D'ISTITUTO 07/01/2021 - VERBALE N. 57 COSTITUZIONE ORGANO DI GARANZIA

DELIBERA N 3

I giorno **7 del mese di Gennaio** dell'anno duemilaventuno, nei locali del Liceo G. Statale "G. Verga Petronio Russo " di Adrano sito in via S. d'Acquisto n. 161, in seguito a convocazione ordinaria, si è riunito il Consiglio, risultano presenti le seguenti persone:

	<u>Componente di diritto</u> : d.s. spinella vincenzo		
<u>GENITORI</u>	<u>Studenti</u>	<u>DOCENTI</u>	ATA
ALLEGRA GAETAND ALESSANDRO	MALVUCCIO ERIKA SI	ITALIA SALVO SI	MESSINA LUIGI SI
SCALISI ALESSANDRO SI	MELI ANTONIO SI	CORSARO MARIA STELLA SI	FOTI MARIA GRAZIA SI
DELL'AQUILA ROSARIA SI	GRECO ALICE SI	PULVIRENTI GIUSEPPE SI	
SANGIORGIO MARIA AGATINA SI	SPINELLA ANTONIO PIO SI	ISGRO' GIUSEPPINA SI	
		BATTIATI MARIA CARMEN NO	
		MINERI MARIA GRAZIA SI	

Risultano assenti:

per la componente Genitori ALLEGRA GAETANO

per la componente docenti: BATTIATI MARIA CARMEN

per la componente studentiper la componente non docente:

Cos'è l'organo di Garanzia ? L'organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di <u>primo e secondo grado istituito nel 1998</u>, <u>con il D.P.R. 249/98</u>, come integrazione dello statuto delle studentesse e degli studenti. Ha come principale obiettivo il cercare di promuovere serietà educativa e condivisione sociale delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori.

L'organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale.

FUNZIONI

Le principali ed uniche funzioni dell'organo sono l'evadere a il verificare le segnalazioni in merito ad illegittimità contenute nei regolamenti d'istituto (funzione complementare degli organi di garanzia interni all'istituto): emettendo poi pareri e considerazioni al riguardo. Al direttore dell'ulticio scalastico regionale è poi concesso agire indipendentemente delle decisioni dell'organo.

Si procede su proposta del presidente per volo nei passe.
Composizione all'unanimità:

E' presieduto dal Dirigente Scolastico, di norma, si compone de:

1. un docente designato dal Collegio dei Docenti.

2. da un rappresentante eletto dagli studente: ANTONIO MELI

3. da un rappresentante eletto dagli studente: ANTONIO MELI

3. da un rappresentante eletto dagli studente: ANTONIO MELI

3. da un rappresentante eletto dagli studente: ANTONIO MELI

3. da un rappresentante eletto dagli studente: ANTONIO MELI

3. da un rappresentante eletto dagli studente: ANTONIO MELI

3. delle Studentese dal OPR ZILI 2007. n. 255 sono finalizzate a garantire da un lato 11 diritto di difesa degli studente e. dell'altro. la snellezza e regiultà del procedimento, Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni e azione di natura amministrativa. Ad esso quindi si applica la normativa introdutta dalla Legge Z41/30 e successive modificazioni, in tema di:

1. avvio del procedimento.

2. formalizzazione dell'istruttoria.

3. obbligo di conclusione e sepressa.

4. obbligo di conclusione e termine.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione.

Rimane sostanzialmente invariata la disciplinato dei regolamenti delle singole latifuzioni scolastiche, il quale deciderà nel termine, ila sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Quest'organo decide anche in merito ai conflitti che sorgessero all'interno della scuola sull'applicazione della Stututo.

Per la scuola seconderia di 1ºº grado l'Organo di Garanz

IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO DEVE PRECISARE:

A) la composizione dell'organo:

- il numero dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che deve rappresentare non possono essere meno di quattro;
- le procedure di elezione e subentro dei membri, nonché la possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o del dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore)

B) il funzionamento dell'organo precisando:

- se tale organo in prima convocazione debba essere <u>"perfetto"</u> (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con <u>i membri effettivamente</u> <u>partecipanti</u> alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;
- il valore dell'astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti).

È mantenuta, inoltre, la competenza dell'**Organo di garanzia regionale**, presieduto dal **Direttore dell'USR** e composto secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 3 del DPR 235/07. In particolare, la componente studenti è espressa dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, mentre la componente docente e genitori, viene designata nell'ambito della comunità scolastica regionale, secondo le modalità stabilite dall'USR.

L'Organo di garanzia regionale si configura come il luogo deputato alla concreta verifica dell'adeguatezza e chiarezza dei rivisitati regolamenti di istituto alla luce delle norme recentemente emanate. È chiamato ad esprimere parere vincolante in merito ai reclami proposti innanzi al Direttore Generale avverso le violazioni dello statuto in oggetto, anche contenute nel regolamento d'istituto. Da ciò discende la competenza ad esercitare attività consultiva riguardo all'applicazione ed esecuzione di sanzioni disciplinari da parte delle scunle.

CONTROVERSIE DAVANTI ALL'ORGANO DI GARANZIA

All'Organo di garanzia competono, le controversie e relative impugnazione delle sanzioni disciplinari (art. 5 D.P.R. 249/98), a garanzia del "diritto di difesa" degli studenti e della snellezza e rapidità del procedimento, che, essendo azione di natura amministrativa, deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di:

- o avvio del procedimento,
- formalizzazione dell'istruttoria.
- o obbligo di conclusione espressa,
- obbligo di motivazione,
- termine.

L'impugnazioni della sanzione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale di esecutività anche degli atti amministrativi non definitivi.

RICORSO ALL'ORGANO DI GARANZIA DI ISTITUTO

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, vale a dire genitori, studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

Al riguardo, occorre sottolineare la necessità che il Regolamento d'istituto precisi se tale organo debba essere perfetto in prima convocazione (nel senso che è necessaria la presenza di tutti i membri per la validità delle deliberazioni) o se ciò non sia necessario.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni (art. 5, co. 1). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti (art. 5, co. 2).

RICORSO ALL'ORGANO DI GARANZIA DI ISTITUTO

Avverso le violazioni dello Statuto o del Regolamento d'istituto, è ammessa un'ulteriore fase impugnatoria (art. 5, co. 3): la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, subordinata al parere vincolante dell'organo di garanzia regionale.

Il termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (art.5, co.4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

L'art. 5, co. 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (art.16, co. 4 Legge 07.08.1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

II CONSIGLIO D'ISTITLITO

Elegge i componenti dell'organo di Garanzia: componente docente: Prof.ssa Corsaro Stella con voti 14 componente alunni: Meli Antonio con voti 14 componente genitori con voti Allegra Gaetano 14 Letto approvato e sottoscritto.

> F/TO IL PRESIDENTE (Scalisi Alessandro)

Adrano 7/01/2021

Il sottoscritto Dirigente Scolastico

ATTESTA

che copia della presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposito albo dove resterà per 15 giorni consecutivi, dal 7 Gennaio 2021, con il contemporaneo deposito, nell'ufficio di segreteria, di una copia della presente unitamente a tutti gli atti preparatori per essere esibiti a chiunque ne avesse fatta richiesta e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Adrano 07/01/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Vincenzo Spinella)